

Onorevole Consiglio dell'Ordine
degli Ingegneri della
Provincia di Firenze
Viale Milton 65, 50129 (FI)

Firenze, 01 Aprile 2020

(per email)

**SOSPENSIONE DEI LAVORI NEI SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI
A FRONTE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 ”.**

L'art 3, comma 6 bis DL 6/2020, come introdotto dall'art 91 del DL 18 del 17.3.2020, prevede che *“il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*.

Preciso che l'art 5 del DL 19 del 25.3.2020 ha abrogato il DL 18 del 17.3.2020 convertito con modificazioni dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4.*

Pertanto, le previsioni dell'art 3 comma 6 bis sopra ritrascritto sono ancora in vigore.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha adottato, il 22.3.2020, uno specifico protocollo per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei *“cantieri edili”*.

Detto protocollo prevede, in un apposito paragrafo, la *“TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI”*.

Nel protocollo si individuano, a titolo puramente esemplificativo e quindi non esaustivo, cinque situazioni tipo che potrebbero verificarsi nei cantieri in corso ed alle quali si applicherebbe l'esenzione da responsabilità dell'appaltatore in caso di sospensione dei lavori che si renda necessaria per garantire il rispetto delle misure di contenimento di cui al citato art 3, comma 6 bis DL 6/2020, come introdotto dall'art 91 DL 18/2020,.

Il protocollo in questione prevede espressamente che “La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata **dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori** che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento”.

In effetti, il COVID 19 risulta appartenere agli agenti biologici di cui all'art 268 comma 1 lett d), D Lgs 81/2008, cioè agli agenti biologici del gruppo 4 che possono “provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.

Nel capo dei lavori pubblici, la sospensione dei lavori conseguente all'attestazione del coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori è disciplinata dall'art 107 D Lgs 50/2018,

Quanto al soggetto deputato a disporla, ricordo che l'ANAC nelle linee guida n. 3 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» ha precisato:

- che “il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, **alla sicurezza e alla salute dei lavoratori** e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia”,
- al punto 6 (rubricato *Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione*) lett. c) “**adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano**”;
- al punto 6 lett. e) che “Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, **ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro**”.

Pertanto, ritengo che il RUP sia l'organo deputato ad adottare, a fronte della segnalazione ricevuta da CSE ex D Lgs 81/2008, la sospensione ex art 107 comma 2 D Lgs 50/2016, cioè per ragioni di necessità o di pubblico interesse legate all'emergenza epidemiologica in corso, riconducibile al rischio dei lavoratori dell'esposizione ad

Avv. Iacopo Sforzellini

agenti patogeni ex art 268 comma 1,lett d) del DLG.81/2008 su segnalazione ricevuta dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori .

Durante la sospensione, troverà applicazione il disposto dell'art 10 DM 7.3.2018 n. 49.

Ai sensi dell'art 107, comma 3, D Lgs 50/2016, la sospensione andrà disposta "*per il tempo strettamente necessario*" e, una volta che saranno definitivamente cessate le cause che l'hanno resa necessaria (secondo quanto attestato dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori), sempre il RUP disporrà la ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale.

avv. Iacopo Sforzellini